

Circolare Prot. 1268 del 31/05/2006

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo/Oggetto

chiarimenti sull'applicazione del codice della nautica

testo

Con foglio n. 36416 in data 12 aprile 2006, codesto Comando nel fornire il proprio contributo di pensiero ha richiesto alla Scrivente le proprie valutazioni in merito a numerosi quesiti inerenti il codice della nautica allo scopo di uniformare i procedimenti amministrativi posti in essere dai competenti uffici marittimi periferici.

Al riguardo, si forniscono per gli specifici punti sottoelencati le determinazioni di questa Direzione Generale.

Art. 2**Punto 1.1**

Si concorda con l'interpretazione di codesto Comando, sulla possibilità di esercitare con l'unità da diporto le attività commerciali individuate nei punti a) b) c) dell'art 2 comma 1. Resta fermo l'impedimento esclusivamente per le unità adibite a noleggio o locazione di essere adibite alla navigazione da diporto.

Punto 1.2

L'art. 2 del codice della nautica da diporto prevede l'impiego di unità da diporto in virtù di contratti di locazione e noleggio quale utilizzo a fini commerciali. Uguale destinazione è poi riservata ad unità da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto. L'inquadramento giuridico dell'impiego di unità da diporto a fini di insegnamento in forza di contratti di locazione deve effettuarsi alla luce dell'art. 1, comma 3 del codice della nautica da diporto, in base al quale, in materia di navigazione da diporto, si applicano per quanto non previsto da detto codice, le leggi, i regolamenti gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione. In virtù di ciò, il contratto di locazione di unità da diporto trova la sua principale disciplina nel Capo I del titolo III del codice della nautica da diporto. La definizione contenuta nell'articolo 42 del codice conferisce la detenzione dell'unità da diporto al conduttore che ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Tale soggetto, ove il contratto di locazione lo preveda espressamente, può impiegare la stessa unità per un ulteriore uso commerciale, cioè, l'insegnamento della navigazione. Il conduttore è, pertanto, soggetto legittimato ad esercitare la navigazione (attività propria dell'armatore) e nel caso in esame ad adibire l'imbarcazione ad ulteriore attività commerciale assumendosene "ope legis" la responsabilità e i rischi.

I motivi su esposti portano, quindi, a ritenere non necessaria ai fini dell'annotazione nei registri di iscrizione la dichiarazione di armatore del conduttore, soluzione che è, peraltro, rispondente ai principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, ispiratori del codice della nautica da diporto.

Art. 16**Punto 2.1**

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 16, la Direzione Marittima di Genova ritiene che l'articolo non trovi applicazione in caso di cessione del contratto di leasing necessitando, invece, la dichiarazione di armatore da parte del cessionario.

Al riguardo, in virtù dei già richiamati principi di semplificazione dell'azione amministrativa si ritiene che il cessionario presentando copia del contratto di cessione possa chiedere la sua annotazione nel registro e nella licenza, in modo da dare certezza giuridica sul soggetto che esercita la navigazione e sulle conseguenti responsabilità.

Punto 2.2.

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

Art. 17**Punto 3.1**

Codesta Direzione generale, esaminati i modelli proposti, ritiene che la loro adozione possa essere di ausilio allo snellimento dei procedimenti amministrativi relativi ai casi di rilascio e di rinnovo della licenza di navigazione.

Tali modelli di ricevuta saranno inviati per l'utilizzo anche presso gli Uffici Provinciali delle Motorizzazioni, al fine di omogeneizzare le procedure amministrative.

Punto 3.2

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

Punto 3.3

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

Punto 3.4

In considerazione della tempistica con cui gli Uffici finanziari evadono le pratiche relative alla registrazione degli atti ed in particolare in ossequio agli indirizzi di semplificare e snellire le procedure a favore dell'utenza, si ritiene opportuna la soluzione prospettata di consentire la trascrizione dell'atto, non ancora registrato, previa presentazione della domanda di trascrizione con la ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di registro e rimandando la presentazione dell'atto ad avvenuta registrazione.

Art. 27**Punto 7**

Come previsto dall'art. 27 i natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei R.I.D., previsione non derogabile dalle ordinanze delle autorità marittime e della navigazione interna di intesa con gli enti locali.

Art. 28**Punto 4**

L'articolo 28 del codice della nautica da diporto prevede che per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilasci la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione innova la precedente disciplina dettata dall'articolo 15 della legge n. 50/71 in base alla quale ai motori amovibili e a quelli entrobordo da installare sui natanti è rilasciato dal Capo del circondario marittimo o dal Direttore degli ex uffici della motorizzazione civile un certificato per l'uso.

Il rapporto fra le due disposizioni è risolto alla luce dell'articolo 1, comma 3, del codice della nautica che, come ricordato, attribuisce valore



primario al codice stesso (" per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento....."). La mancata abrogazione della legge n. 50/71 non influisce in quanto la norma del codice dispone in modo del tutto differente alla legge anteriore.

Pertanto, si ritiene che gli uffici pubblici non siano più legittimati a rilasciare certificati per l'uso del motore, pur nel caso prospettato di motori di vecchia generazione e non muniti di dichiarazione di potenza, o, di smarrimento del certificato d'uso. Con l'entrata in vigore dell'articolo 28 del codice l'omologazione e la dichiarazione di conformità di un motore, già emesse, conservano validità solo ai fini del rilascio della dichiarazione di potenza da parte dei soggetti obbligati giuridicamente.

Si ritiene d'altro canto che i certificati d'uso già rilasciati siano comunque validi in base al principio giurisprudenziale del "tempus regit actum".

Art. 29

Punto 5

Si concorda con codesto Comando Generale.

Artt. 31-32-33

Punto 6

Il D.M. 566/92 in materia di navigazione temporanea non risulta essere abrogato dall'art. 66 del codice, per cui in caso di vuoto legislativo le disposizioni in esso contenute possono completare gli artt. 31,32 e 33 del codice della nautica.

Con l'occasione si suggerisce di ricordare agli Uffici periferici che oltre al tributo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione (Tabella A, allegato XVI del Codice) è previsto uno specifico tributo il cui importo è determinato dalle singole regioni.


Art. 42

Punto 8

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Provinciali



Documento rielaborato fedele all' Originale